

## **REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, PARCHI DIVERTIMENTO**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 – Oggetto
- ART. 2 – Spettacoli Viaggianti – Definizioni
- ART. 3 - Requisiti tecnici
- ART. 4 – Aree da assegnare
- ART. 5 – Concessione di suolo pubblico e autorizzazione di esercizio.
- ART. 6 – Revoca
- ART. 7 - Disciplina delle attività nell'ambito di manifestazioni temporanee, nei parchi e giardini
- ART. 8 - Attrazioni del tipo "soggetti a dondolo - meccanismi a gettone o a moneta che consentono il dondolio del soggetto".

### **TITOLO II – PARCHI DIVERTIMENTO**

- Art. 9 – Area di svolgimento del Parco
- Art. 10 – Durata e Orario
- Art. 11 – Istanza di partecipazione
- Art. 12 – Formazione dell'organico
- Art. 13 – Commissione giudicatrice
- Art. 14 - Criteri per la formazione della graduatoria
- Art. 15 – Sicurezza del Parco
- Art. 16 – Concessione aree e allestimento
- Art. 17 – Sostituzione dell'attrazione
- Art. 18 – Rinunce
- Art. 19 - Sub ingresso
- Art. 20 – Inquinamento acustico
- Art. 21 - Attività complementari
- Art. 22 – Condizioni di sicurezza e agibilità del Parco
- Art. 23 – Modalità di svolgimento e pulizia area
- Art. 24 – Carovane di abitazione e automezzi

### **TITOLO III - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI**

- Art. 25 - Deposito cauzionale
- Art. 26 – Canone Unico Patrimoniale - ICP – contributo Servizi

### **TITOLO IV – DISCIPLINA ATTIVITA' SPETTACOLO VIAGGIANTE ESERCITATA SU ITINERARIO CITTADINO**

- Art. 27 – Definizione attività spettacolo viaggiante "Trenino a percorso libero" su itinerario cittadino
- Art. 28 – Modalità organizzative
- Art. 29 – Assegnazione attività

Art. 30 – Requisiti per la partecipazione  
Art. 31 – Domanda di partecipazione  
Art. 32 – Selezione dei partecipanti - Criteri  
Art. 33 – Concessione dell'attività  
Art. 34 – Durata della concessione e relativi oneri  
Art. 35 – Divieto di sub concessione  
Art. 36 – Rappresentanza  
Art. 37 – Obblighi del concessionario  
Art. 38 – Cauzione  
Art. 39 – Cause di decadenza e revoca  
Art. 40 – Percorso  
Art. 41 – Sanzioni e penali – Trenino turistico

## **TITOLO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 42 – Sanzioni.  
Art. 43 – Controversie  
Art. 44 - Rinvio di norme precedenti  
Art. 45 – Entrata in vigore

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della L. 18/3/1968, n. 337 e successive modifiche e/o integrazioni e relative norme di attuazione, le modalità di concessione di aree comunali, sia demaniali sia patrimoniali, per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi di divertimento e di circhi equestri, nonché le modalità di svolgimento delle predette attività.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche alle attività di cui al primo comma esercitate su aree private.

### **Art. 2 - Spettacoli viaggianti e attività circensi – Definizioni.**

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi del D.M. 18/5/2007 come modificato dal D.M. 13.12.2012, valgono le seguenti definizioni:

a. Attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art.4 della L. n.337/1968;

b. Attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante, compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini ecc.);

c. Attività esistente: attività di spettacolo viaggiante, compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art.4 della L. n.337/1968 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima del 12/12/2007;

d. Parco divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo, in numero maggiore di dieci, rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art.4 della L. n.337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;

e. Gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art.69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento è equiparato al gestore, il Direttore Tecnico o Responsabile della Sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

- f. Conduttore: persona delegata dal gestore come Responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
- g. Manuale d'uso di manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie di emergenza ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- h. Libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica ed amministrativa dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo, ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica ed autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi;
- i. Professionista/tecnico abilitato: soggetto iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri o degli Architetti od al Collegio Professionale dei Geometri o dei periti Industriali.
- j. Si definiscono attività circensi quelle previste dalla Legge n.337/1968, dalla circolare ministeriale n. 4 del 4/6/1986, nonché successive modifiche ed integrazioni.
- 2.** Il decreto ministeriale del 23.04.1969 ed aggiornato D.M. del 14.06.2012 ha approvato l'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante contenuto nell'allegato alla Legge n. 337/68, le attività di spettacolo viaggiante sono suddivise in sei sezioni:
- 1.sezione: piccole attrazioni a funzionamento semplice, piccole, medie e grandi attrazioni;
  - 2.ballia palchetto;
  - 3.teatri viaggianti e teatri burattini;
  - 4.circhi equestri e arene ginniche;
  - 5.esibizioni moto acrobatiche;
  - 6.spettacolo di strada.

**Art. 3 - Requisiti tecnici delle attività di spettacolo viaggiante, dichiarazioni di corretto montaggio e verifiche periodiche.**

- 1.** Ai fini della sicurezza, ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.
- 2.** Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività o è presente la sede legale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.
- 3.** Le modalità attinenti alla registrazione e ottenimento del codice identificativo, per le nuove attività e per quelle esistenti in quanto poste in esercizio sul territorio relative alle dichiarazioni di corretto montaggio e alle verifiche periodiche sono disciplinate dal D.M. 18/5/2007.

**Art. 4 - Aree da assegnare.**

- 1.** Le aree comunali, sia demaniali sia patrimoniali, disponibili per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante sono indicate ed approvate dalla Giunta Comunale.
- 2.** Nel periodo di svolgimento del Parco divertimento è fatto divieto di installare altre attività, quali circhi equestri, luna park ecc., sia su spazi pubblici che privati sul territorio comunale. Le attrazioni che non necessitano di tempi lunghi per il loro esercizio, possono essere installati, ad insindacabile giudizio della Giunta comunale, anche in aree non incluse nell'elenco di cui sopra, qualora siano inseriti in contesto di feste popolari o manifestazioni particolari, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di pubblica sicurezza e delle procedure indicate nel presente regolamento.

**Art. 5 - Concessione suolo pubblico e autorizzazione di esercizio.**

**1.** Chiunque intenda svolgere l'attività di spettacolo viaggiante o di attività circense in aree comunali, sia demaniali sia patrimoniali, deve munirsi della concessione per l'occupazione di suolo pubblico o demaniale, e dell'autorizzazione prevista dall'art. 69 del R.D. n.773/1931 (TULPS), valevole per i soli giorni e luoghi indicati.

**2.** La domanda di autorizzazione di esercizio non vale come richiesta della concessione del suolo pubblico, per il rilascio della quale il richiedente deve inviare al competente ufficio comunale tramite il portale Suap, la documentazione prevista dalla vigente normativa. In caso d'installazione in aree private, invece, deve essere richiesta espressamente l'autorizzazione di esercizio ai sensi dell'art. 69 del R.D.n.773/1931 (TULPS), allegando atto di disponibilità del proprietario dell'area.

**3.** Per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., così come modificato dal D.L. N° 91/2013 convertito in L. N° 112/2013, salvo eventuali deroghe previste dalla legislazione sovraordinata, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività ( SCIA ), di cui all'art. 19 della L. N° 241/1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive;

**4.** La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve indicare quanto previsto dal comma terzo del presente articolo, corredata dei documenti indicati nella domanda come segue:

**a.** generalità complete del titolare dell'attività (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito al quale inviare comunicazione e numero di codice fiscale e partita Iva);

**b.** estremi dell'iscrizione al Registro Imprese;

**c.** dichiarazione di insussistenza delle cause preclusive di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.;

**d.** dichiarazione dell'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. L.vo 159/2011 (codice delle leggi antimafia);

**e.** periodo per il quale viene richiesta la concessione;

**f.** estremi della licenza di cui all'art.69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale;

**g.** tipologia dell'attrazione che si intende installare utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale ed indicazione degli estremi di registrazione e del codice identificativo;

**h.** dimensioni esatte dell'ingombro, comprese pedane, casse, tettoia, panchine, transenne ed ogni altra attrezzatura di pertinenza dell'attrazione;

**i.** dimensione precisa e numero di targa al seguito dell'attrazione, suddivisi per tipologia (mezzo di trasporto dell'attrazione, caravan, roulotte etc.). Potranno essere indicati massimo due moduli abitativi.

**5.** Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'esclusione, sempre che non siano già stati presentati in occasione di precedenti manifestazioni nell'anno corrente e purché risultino ancora in corso di validità, i seguenti documenti:

**a.** copia della licenza di cui all'art.69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale che non sia stata rilasciata dal Comune di Ceriale;

**b.** copia del certificato annuale di collaudo, in corso di validità, relativo a strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;

**c.** copia autenticata della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza attestante la validità anche per il periodo di allestimento e di smontaggio;

**d.** relazione dell'impianto elettrico e schema generale unifilare in corso di validità;

**e.** rilievi fotografici dell'attrazione, nonché relazione tecnica di professionista iscritto all'albo ingegneri, architetti o periti industriali o geometri che attesti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche del D.M. 19.08.1996 nei casi previsti dalla legge;

**f.** relazione acustica che certifichi il mantenimento dei limiti di legge; L'autorizzazione di esercizio è rilasciata nei modi stabiliti dalla legge, dalle condizioni di sicurezza delle attrazioni e dei relativi impianti. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il parere in ordine all'agibilità da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nei casi previsti, è subordinato alla presentazione della dichiarazione di corretto montaggio accompagnata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto

elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato, dal quale in particolare risulti attestato che presso la struttura/attrazione è stato installato un sistema di messa a terra adeguato alla tipologia e alla potenza dell'impianto elettrico di pertinenza con annessa misurazione e che, a valle del punto di consegna della società erogatrice, è stato installato un dispositivo di protezione a norma delle leggi vigenti.

**g.** corretto montaggio dopo la installazione dell'attrazione.

**6. Deposito cauzionale:** L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico è rilasciata dal Servizio competente, previo versamento e presentazione di un deposito cauzionale, da effettuarsi mediante le seguenti modalità:

- deposito cauzionale tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale;

- mediante pago P.A.;

- mediante presentazione di fidejussione assicurativa e/o bancaria, rilasciata da compagnia di Assicurazione o Istituto di credito autorizzati. In tutti i contratti di fidejussione od assicurativi di cui al presente articolo dovrà essere inserita la specifica clausola che impegna l'Istituto di fidejussione a soddisfare l'obbligazione incondizionatamente e con l'esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 1944 Codice Civile e della decadenza di cui all'articolo 1957 Codice Civile.

**7. Costituiscono cause ostative** al rilascio della concessione:

**a.** l'insolvenza relativa ai tributi locali comunali (Cup) riguardante gli anni precedenti, è clausola di esclusione dall'assegnazione dell'area, nonché il mancato pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi forniti e delle spese relative alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, da attivarsi con le modalità previste dalle vigenti norme;

**b.** la violazione, nel corso della precedente installazione, delle prescrizioni indicate nella concessione e/o nell'autorizzazione di esercizio e di quanto disposto dal presente regolamento, l'occupazione di aree pubbliche non autorizzata con attrazione;

**c.** la presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;

**d.** l'aver provocato documentati problemi di ordine pubblico;

**e.** la violazione, nel corso della precedente installazione, delle norme vigenti in materia di tutela degli animali e salvaguardia del loro benessere.

**8.** Lo svolgimento dell'attività è subordinato alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o dai Vigili del Fuoco, a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, nonché delle altre prescrizioni che l'Autorità comunale riterrà di impartire per motivi di pubblico interesse.

#### **Spettacoli viaggianti di una sola giornata**

9. Le aree temporanee destinate alle singole attrazioni di una sola giornata ("Teatro burattini"), di cui all'articolo 4 della Legge 337/68, potranno essere previste ogni anno, ed il periodo di svolgimento dovrà essere deliberato dalla Giunta comunale.

#### **Circhi equestri**

10 L'area destinata all'installazione dei circhi equestri o teatri viaggianti dovrà essere approvata da Delibera di Giunta comunale, in particolare dovranno essere assoggettate alle normative di riferimento di cui alla Legge 337/68 nonché la circolare ministeriale n. 4 del 04.06.1986 e s.m.i.

**11.** L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento ed il funzionamento della propria attrazione.

**12.** L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità derivante dall'occupazione dell'area concessa, dal suo uso e funzionamento per danni a persone, animali o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.

**13.** L'Amministrazione negherà la concessione dell'area nel caso in cui il richiedente risulti essere stato inadempiente a seguito di precedenti autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico nel territorio comunale.

#### **Art. 6 – Revoca.**

**1.** La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento o dall'atto di

concessione, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario impartite dalla A.S.L., nonché per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o comunque di pubblico interesse.

**2.** In caso di revoca della concessione, l'occupante avrà 24 ore di tempo dal momento della notifica per lo sgombero dell'area, dopodiché l'Amministrazione procederà alla rimozione coatta, con addebito dei costi all'occupante.

**3.** La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale dei tributi locali (Cup) senza l'applicazione di interessi e con l'esclusione di qualsiasi altro indennizzo, compresa la restituzione di eventuali canoni demaniali versati.

**4.** Il gestore, nel caso di revoca delle concessioni e/o dell'autorizzazione all'esercizio perderà il diritto di mantenere, nelle posizioni indicate dal Comune, i cariaggi ed i mezzi di supporto all'attrazione.

#### **Art. 7 – Disciplina delle attività nell'ambito di manifestazioni temporanee, nei parchi e giardini.**

**1.** Nell'ambito di manifestazioni temporanee possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, limitate al periodo delle manifestazioni stesse.

**2.** L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante che intenda installare la propria attrazione su aree pubbliche date in concessione deve presentare apposita domanda in bollo almeno 30 (trenta) giorni prima della manifestazione allegando, l'assenso scritto del titolare dell'autorizzazione relativa alla manifestazione principale.

**3.** Nella domanda l'esercente deve presentare la documentazione tecnica ed amministrativa elencata ai precedenti commi, ai fini del rilascio della licenza di cui all'art. 69 del TULPS.

**4.** L'Amministrazione Comunale può disporre che, eventuali aree disponibili in giardini o parchi comunali, siano concesse in forma temporanea per l'installazione di piccole giostrine o attrazioni per bambini.

#### **Art. 8- Attrazioni del tipo "soggetti a dondolo - meccanismi a gettone o a moneta che consentono il dondolio del soggetto".**

1. Le attrazioni del tipo "soggetti a dondolo - meccanismi a gettone o a moneta che consentono il dondolio del soggetto", comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68, così come ridefinite nel penultimo comma dell'art. 1 del D.M. 29/10/2003, recante modifiche ed integrazioni al suddetto elenco, qualora installate presso bar, gelaterie, ristoranti, centri ricreativi o di trattenimento, stabilimenti balneari, centri commerciali e altri esercizi simili, vengono considerate attività di spettacolo viaggiante soggette alla normativa ad esse correlata.

Qualora installate su suolo pubblico (previo rilascio di opportuna concessione), la relativa area di occupazione non necessita della preventiva individuazione da parte della Giunta Comunale.

Le predette non potranno eccedere il numero massimo di (2) due per ogni singola attività, fatte salve quelle ubicate nel centro storico (zona A) che non potranno avere più di (1) una attrazione.

## **TITOLO II - PARCHI DIVERTIMENTO**

#### **Art. – 9 – Area di svolgimento del Parco**

**1. Le aree di occupazione del Parco divertimento verranno determinate con Deliberazione di Giunta Comunale, con annessa planimetria.**

**La Giunta dovrà inoltre, determinare le aree comunali, per lo stazionamento delle unità abitative dei gestori compresi nella graduatoria, per il periodo di tempo destinato all'attività di spettacolo viaggiante nel Comune di Ceriale.**

**2.** Il Sindaco, con provvedimento motivato, può modificare temporaneamente la data di svolgimento del parco, ovvero nel caso di sopravvenuti motivi di forza maggiore.

**3.** L'installazione delle singole attrazioni è subordinata al possesso dell'autorizzazione della concessione di suolo pubblico comunale, nonché dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 69 del TULPS.

**4. Nel rispetto dell'organico del Parco divertimento, ad ogni gestore, non potrà essere concessa l'autorizzazione per più di una singola attrazione.**

**La predisposizione della planimetria per la sistemazione delle attrazioni nel parco, sarà redatta dall' Ufficio Commercio, in collaborazione con l'Area Tecnica Lavori Pubblici.**

**5. La collocazione sul posto delle singole attrazioni, secondo la planimetria redatta ed approvata, avverrà sotto il controllo e la vigilanza del personale tecnico comunale addetto.**

**6. Ciascuna attrazione deve occupare uno spazio (comprensivo di pedane, pensili, cassa ed ogni altro accessorio) pari alle misure di ingombro dichiarate nell'istanza di concessione.**

**7. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il periodo di non funzionamento delle attività, pena la revoca della concessione e l'esclusione dal parco.**

**8. E' vietata ogni forma di sub-concessione. Il gestore ha la diretta responsabilità dell'attività e può avvalersi di un conduttore, appositamente delegato, per il funzionamento dell'attrazione quando questa è posta a disposizione del pubblico.**

**11. In caso di accertata sub-concessione si applica l'immediata revoca della concessione, nonché il tempestivo allontanamento dell'attrazione dal parco e in seguito, l'esclusione per tre anni dalla manifestazione. In tal caso il deposito cauzionale sarà integralmente incamerata. L'esclusione si applica sia al titolare che al sub-concessionario.**

#### **Spettacoli viaggianti di una sola giornata**

**9. Le aree temporanee destinate alle singole attrazioni di una sola giornata ("Teatro burattini"), di cui all'articolo 4 della Legge 337/68, potranno essere previste ogni anno, ed il periodo di svolgimento dovrà essere deliberato dalla Giunta comunale.**

●La domanda dovrà essere presentata tramite portale suap, con la modalità della scia temporanea per attività che terminano entro le ventiquattro ore.

●Ad ogni richiedente potrà essere assegnata una sola singola data di attività, nei giorni stabiliti dalla Delibera di Giunta comunale, nell'anno in corso. Il corretto montaggio dovrà essere presentato nella giornata successiva allo svolgimento dell'attività. In caso contrario l'Ufficio preposto si riserva di escludere l'esercente nell'anno successivo allo svolgimento dell'attività.

#### **Circhi equestri**

**10. L'area destinata all'installazione dei circhi equestri o teatri viaggianti dovrà essere approvata da Delibera di Giunta comunale, in particolare dovranno essere assoggettate alle normative di riferimento di cui alla Legge 337/68 nonché la circolare ministeriale n. 4 del 04.06.1986 e s.m.i.**

#### **Art. 10. Durata e orario del Parco.**

**La durata del parco è obbligatoria e vincolante per tutti i partecipanti, per almeno sessanta giorni all'anno, anche non continuativi.** Solo a seguito di richiesta preventiva e motivata possono essere consentiti il montaggio e/o lo smontaggio anticipato di una o più attrazioni, a condizione che non si arrechino gravi scompensi alla funzionalità del Parco.

**Il periodo di svolgimento è determinato come segue:**

- **Dal Venerdì antecedente la domenica di Pasqua e fino al 15 Settembre di ogni anno.**

**L'orario di attività del Parco sarà il seguente:**

- **Orario di Apertura: dalle ore 16.00 di tutti i giorni;**
- **Orario di Chiusura: fino alle 23.30 di tutti i giorni, compreso gli impianti di diffusione sonora.**

#### **Art. 11 - Istanza di partecipazione.**

**1. Tutti coloro che intendono partecipare al Parco divertimento dovranno inoltrare al Comune apposita domanda, da inviare attraverso il portale Suap del Comune di Ceriale. Le istanze dovranno pervenire entro il 1 Marzo di ogni anno. Le istanze dovranno**

**comprendere il rilascio della autorizzazione TULPS e la concessione del suolo pubblico comunale.**

**2. Le domande inviate oltre il termine indicato non saranno essere prese in considerazione.**

**3.** Nella domanda occorre indicare:

a. generalità complete del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito al quale inviare comunicazione e numero di codice fiscale);

b. codice identificativo, estremi di registrazione, tipologia e denominazione dell'attrazione (come individuata nell'elenco di cui all'art.4 della L. n.337/1968) che si intende installare e le relative misure comprendenti le dimensioni dell'ingombro massimo esterno (pedane, cassa, oggetti sia frontali che laterali, eventuale spazio da transennare ecc.);

c. estremi della licenza annuale di esercizio di cui all'art.69 del TULPS, se l'esercente non risiede nel Comune di Cerialle;

d. dichiarazione ed indicazione dei mezzi delle carovane di abitazione e automezzi al seguito dell'attrazione primaria (numero delle roulotte di abitazione e dei mezzi di trasporto con indicazione delle targhe e delle dimensioni da occupare nell'area); la mancata indicazione del numero delle roulotte e dei mezzi di trasporto comporta la non assegnazione delle aree appositamente destinate.

e. richiesta di provvedimento per la modalità di occupazione del suolo comunale, necessaria per l'installazione delle attrazioni;

f. potenza assorbita in Kw. dalle attrazioni.

**4.** Sono inoltre richiesti i documenti sotto indicati, sempre che non siano già stati presentati in occasione di precedenti manifestazioni nell'anno corrente e purché risultino ancora in corso di validità:

a. copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità;

b. copia del certificato annuale di collaudo in corso di validità;

c. copia della polizza assicurativa o fideiussione bancaria a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza attestante la validità anche per il periodo di allestimento e smontaggio.

d. dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà, anche contestuale alla domanda, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, con relativi estremi;

e. fotografia dettagliata dell'attrazione se trattasi di novità o di attrazione di nuova acquisizione ovvero dichiarazione attestante che niente è cambiato rispetto a quanto comunicato l'anno precedente, vedi articolo 5 lettera f);

Il richiedente potrà allegare ogni altro atto o documento utile nel suo interesse, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza.

**5.** Le domande incomplete e/o inesatte saranno oggetto di sospensione del procedimento con richiesta di elementi integrativi entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso tale termine ed in mancanza degli elementi integrativi richiesti, la domanda si intenderà respinta e si procederà alla archiviazione della stessa.

**6.** La mancata presentazione di richiesta di partecipazione per due volte nell'arco di tre anni comporta l'esclusione dall'organico del parco divertimento.

**7.** L'Amministrazione Comunale, ogni anno, si riserva il diritto di chiedere ad ogni partecipante che, ha inoltrato la domanda, ogni singolo documento, aggiornato e/o eventuali aggiunte della documentazione esistente agli atti.

## **Art. 12 – Formazione Organico del parco**

1. Per organico del parco si intende la composizione del parco stesso che viene determinato dalle attrazioni presenti.

**2. Il suddetto organico sarà formato da non più di n. 12 attrazioni, e non più di una attrazione per ogni singolo gestore, individuate a seguito di procedura di selezione, sulla base della graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 13 sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 14 del presente regolamento.**

**Nell'organico del parco potrà essere compreso in aggiunta alle attrazioni, n. 1 banco di vendita di prodotti alimentari. Nel caso di più domande la Commissione valuterà**

l'assegnazione del posto sulla base del solo criterio dell'anzianità della presenza del gestore nel Parco divertimento di Ceriale.

3. Nell'organico del Parco non possono essere previste ed incluse le attività accessorie.

4. Nel caso in cui un partecipante compreso nell'organico del parco ceda l'attrazione a soggetto terzo, quest'ultimo avrà diritto a rimanere nell'organico, senza la possibilità dei due soggetti di poter incrementare il numero delle attrazioni.

A titolo esemplificativo, si specifica che: nel caso, il soggetto partecipante "A" presente nell'organico con n. 1 attrazione cede la stessa al soggetto terzo "B", il soggetto "A" non avrà più diritto di far parte dell'organico, ma solo il soggetto "B" con n. 1 attrazione.

#### **Art. 13 - Commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

- a) Responsabile Area, Settore Commercio, e/o suo delegato;
- b) Responsabile Area Vigilanza, e/o suo delegato;
- c) Rappresentate dei sindacati di categoria;
- d) Segretario verbalizzante

#### **Art. 14. - Criteri per la formazione della graduatoria**

La Commissione è chiamata a formare una graduatoria avente valore annuale sulla base dei criteri di cui al seguente articolo.

Sulla Base delle domande pervenute entro il termine indicato all'articolo 11 la Commissione formerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Anzianità di presenza del gestore nel Parco divertimento del Comune di Ceriale:
  - Da 15 anni a 20 anni di anzianità: 10 punti;
  - Da 10 anni a 15 anni di anzianità: 6 punti;
  - Da 5 anni a 10 anni di anzianità: 3 punti;
  - Meno di 5 anni di anzianità: 1 punto.
- 2) Vetustà dell'attrazione:
  - Meno di 1 anno: 10 punti;
  - Da 5 anni ad 1 anno: 5 punti;
  - Da 5 anni a 10 anni: 2 punti;
  - Più di 10 anni: 0 punti.
- 3) Dimensioni e collocabilità e innovazione:
  - A discrezione e valutazione della Commissione da 0 punti a 10 punti.

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai gestori in graduatoria la sostituzione dell'attrazione se ritenuta non idonea. In caso di mancata accettazione della richiesta, il gestore non potrà far parte dell'organico del Parco divertimento.

#### **Art. 15 - Sicurezza del Parco divertimento**

Ogni esercente assume il ruolo di responsabile della sicurezza per la propria attrazione e a tale scopo ha cura di provvedere alla presentazione della richiesta di agibilità corredata dagli allegati tecnici previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 16 - Concessione delle aree e allestimento**

1. L'allestimento sul posto delle attrazioni, secondo la planimetria redatta ed approvata, avviene sotto il controllo e la vigilanza del personale comunale addetto.

2. Ciascuna attrazione deve occupare uno spazio (comprensivo di pedane, pensili, cassa ed ogni altro accessorio) pari alle misure di ingombro dichiarate nell'istanza di concessione.

**3. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il periodo di non funzionamento delle attività, pena la revoca della concessione e l'esclusione dal parco.**

4. E' vietata ogni forma di sub-concessione. Il gestore ha la diretta responsabilità dell'attività e può avvalersi di un conduttore, appositamente delegato, per il funzionamento dell'attrazione quando questa è posta a disposizione del pubblico.

5. In caso di accertata sub-concessione si applica l'immediata revoca della concessione, nonché il tempestivo allontanamento dell'attrazione dal parco e in seguito, l'esclusione

per tre anni dalla manifestazione. In tal caso il deposito cauzionale sarà integralmente incamerata. L'esclusione si applica sia al titolare che al sub-concessionario.

**6.** Al fine di completare l'area adibita a Parco divertimento, il responsabile del servizio competente può rilasciare autorizzazioni, valide soltanto per la singola edizione, a titolari di attrazioni che hanno presentato la domanda in tempo utile. Nello specifico, compatibilmente con la dimensione degli spazi disponibili, l'assegnazione avviene in base all'ordine di priorità dei seguenti requisiti:

- a.** titolarità di una attrazione delle tipologie risultante vacante rispetto alla pianta organica;
- b.** titolarità di una attrazione della categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica e che si rivolge allo stesso tipo di utenza;
- c.** titolarità di una attrazione della categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica e ma che non si rivolge allo stesso tipo di utenza;
- d.** anzianità di partecipazione alle precedenti edizioni del Parco divertimento.

#### **Art. 17 – Sostituzione dell'attrazione.**

**1.** Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con altra delle medesime dimensioni, solo quando l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e documentato o da cause di forza maggiore. La sostituzione, in ogni caso, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio preposto, ove necessario, previa acquisizione del parere della competente Commissione giudicatrice.

**E' consentita la sostituzione dell'attrazione a titolo definitivo, previa istanza da prodursi al momento della presentazione della domanda di partecipazione, a condizione che la nuova attrazione:**

**1. non pregiudichi, per problemi di spazio, la partecipazione alla manifestazione di cui trattasi di altri concessionari aventi diritto e non vi deve essere aumento di superficie e di ingombro qualora non ve ne sia disponibilità.**

**2. non risulti simile o ripetitiva rispetto alle attrazioni già presenti nell'organico del Parco.**

#### **Art. 18– Rinunce.**

**1.** In caso di rinuncia, alla presenza nell'organico la comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 1 Marzo di ogni anno.

**2. Le richieste di rinuncia pervenute oltre i termini di cui al precedente comma saranno considerate tardive e il titolare dell'attrazione che non partecipa alla manifestazione verrà escluso dall'organico del parco anche gli anni successivi,** salvo casi di forza maggiore opportunamente documentati (es. distruzione, danneggiamento grave dell'attrazione o gravi motivi di salute). Il Comune si riserva di effettuare ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.

**3.** In caso mancata partecipazione al Parco divertimento, senza l'osservanza di quanto stabilito nei commi precedenti, comporta la perdita dei diritti acquisiti, e la somma versata a titolo di cauzione verrà integralmente incamerata dal Comune.

#### **Art. 19 – Subingresso.**

**1.** Il subentro di un'attività di spettacolo viaggiante **o il trasferimento della gestione**, potrà avvenire a seguito di compravendita, affitto d'azienda, fallimento, donazione e successione.

**2.** Il contratto di trasferimento di proprietà o gestione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

**3.** Nel caso di decesso o di totale comprovata inabilità al lavoro del proprietario dell'attrazione oppure in caso di cessazione totale o parziale dell'attività, il diritto di partecipazione al parco va riconosciuto al coniuge, agli eredi legittimi, al familiare convivente "*more uxorio*", purché subentranti alla gestione dell'attrazione, avendone l'abilitazione a norma delle leggi vigenti.

**4. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'attrazione per atto tra vivi o a causa di morte, determina il riconoscimento della presenza nell'organico del Parco, a favore dell'avente causa sempre che, sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività.**

#### **Art. 20 – Inquinamento acustico**

**1.**L'uso degli impianti di diffusione sonora è consentito unicamente nel rispetto delle norme stabilite dal Comune di Ceriale, che prevede:

le attività dovranno presentare all'apposito Servizio Ambiente per tramite del SUAP entro 30 giorni dall'inizio previsto dell'attività:

- domanda di installazione attività;
- relazione di impatto acustico firmata da T.C.A.A., supportata da eventuale richiesta di deroga, come previsto dal vigente regolamento acustico comunale;
- nel caso di attività con più attrazioni, la presentazione dell'impatto acustico dovrà essere svolta per l'intero gruppo di attrazioni (pertanto un unico impatto acustico). Dovrà altresì essere presentata la taratura dell'impianto di amplificazione di cui al D.P.C.M. n. 215/1999 ( articolo 1 – Il presente regolamento in attuazione della l'articolo 3 comma 1 lettera h) della legge 26.10.1995, n.447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia la chiuso che all'aperto ).

La taratura dell'impianto dovrà rispettare i contenuti minimi previsti dalla normativa, anche sulla base delle linee guida applicative redatte dall'ISPRA n. 5/2001. Dovrà essere preventivamente nominato un Responsabile unico del gruppo di attrazioni, da comunicare all'Ufficio Ambiente. Il Responsabile avrà il compito di rappresentare il gruppo di attrazioni nei confronti dell'Ente.

Alla prima serata di apertura il T.C.A.A. incaricato dall'attrazione procederà alla verifica dei limiti proposti in precedenza dall'impatto acustico previsionale. Detta verifica dei limiti in parola, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Ambiente, entro 48 ore.

Le attività da installarsi saranno soggette a verifica del clima acustico conseguenziale all'attrazione (giostre e assimilabile ai fini del rumore).

L'ente ha la facoltà – in maniera insindacabile e secondo le risultanze acustiche –di assegnare le migliori locazioni alle attrazioni, al fine di garantire il rispetto dei limiti acustici previsti dalla vigente normativa. Rimangono fermi gli accorgimenti da adottare e che dovranno essere proposti nella documentazione tecnica redatta dal T.C.A.A. incaricato.

In tutti i casi l'amministrazione potrà prescrivere limitazioni di orario da adottarsi durante l'attività dell'attrazione.

Potranno essere effettuati rilevamenti fonometrici di controllo interni ed esterni ( ARPAL), atti a verificare il rispetto dei limiti presentati con la documentazione tecnica ( relazione di impatto acustico e taratura impianto di cui D.P.C.M n. 215/1999 ). A tal fine l'Ente potrà avvalersi di personale interno adeguatamente formato., ovvero T.C.A.A. appositamente incaricati.

- In caso, a seguito di accertamento, l'attrazione superi i limiti sonori di cui sopra, al gestore verrà comminata la sanzione, di cui al successivo articolo 43 del presente regolamento. Nel caso la stessa violazione verrà reiterata oltre all'applicazione della sanzione, il gestore verrà escluso dall'organico del Parco per il rimanente periodo di attività.

**2.** Il concessionario dovrà evitare che l'attrazione possa costituire elemento di disturbo al parco stesso o che possa costituire motivo di documentata immoralità e/o buonc costume.

**3.** Le attrazioni durante l'orario di apertura del parco dovranno essere completamente illuminate.

**4.** Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area del parco.

#### **Art.21 – Attività complementari.**

**1. Non sono consentite installazioni di attività complementari o accessorie.**

#### **Art. 22– Condizioni di sicurezza e agibilità del Parco.**

**1.** L'agibilità del Parco, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, è dichiarata dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prima del funzionamento a pieno organico, **su**

**specifica richiesta avanzata dal Comune sulla base della documentazione redatto a cura e spese dei gestori.**

**2. A tal fine i gestori delle attrazioni inseriti nell'organico**, dovranno presentare la necessaria documentazione nei termini e con le modalità indicate nel regolamento comunale sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

**3.** Ad integrazione della documentazione di cui al comma precedente, ogni partecipante, dovrà provvedere alla presentazione della dichiarazione di corretto montaggio accompagnata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato, dal quale in particolare risulti attestato che presso la struttura/attrazione è stato installato un sistema di messa a terra adeguato alla tipologia e alla potenza dell'impianto elettrico di pertinenza con annessa misurazione e che, a valle del punto di consegna della società erogatrice, è stato installato un dispositivo di protezione a norma delle leggi vigenti.

**4.** La documentazione di cui al precedente comma dovrà inoltre comprendere anche un piano di sicurezza antincendio indicante le procedure da effettuarsi sia prima dell'inizio della manifestazione che in caso di principio di incendio. Tale piano, redatto da tecnico abilitato, dovrà indicare i nomi dei componenti la squadra di primo intervento individuati tra gli stessi titolari delle attrazioni.

**5.** I gestori delle attrazioni sono tenuti a presentare un piano di emergenza nel quale siano predisposte le misure minime da attuare, in caso si verifichi una situazione di emergenza legata al funzionamento del parco.

**6.** Nel periodo di durata obbligatoria del parco a pieno organico, il funzionamento del Parco divertimento è subordinato alla dichiarazione di agibilità della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e alla verifica di esecuzione delle prescrizioni impartite dalla stessa Commissione a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, nonché delle altre prescrizioni che l'Autorità Comunale riterrà di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

**7.** L'accertamento della mancata rispondenza di una attrazione ai requisiti di sicurezza previsti dalle leggi comporta la revoca della concessione e l'esclusione dal parco del concessionario con l'obbligo immediato di sgomberare tutto quanto abbia già allestito.

**8. Ai fini della sicurezza dell'Area, ogni gestore dovrà dotarsi di almeno 2 (due) estintori da posizionare all'interno dello spazio in concessione, nonché a garantire in forma singola o in associazione con gli altri gestori delle attrazioni, la guardiania notturna.**

#### **Art. 23 – Modalità di svolgimento dell'attività e pulizia dell'area.**

**1.** Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, potranno essere stabiliti, con appositi atti:

- a.** i termini ed eventualmente gli orari per installare e smontare le attrazioni;
- b.** il luogo e le modalità di ricovero dei mezzi di carico e delle abitazioni mobili;
- c.** l'ammontare dei corrispettivi di partecipazione;
- d.** ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento del parco.

**2.** Gli esercenti cureranno la pulizia dell'area del Parco divertimento collocando appositi contenitori, idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti, per il successivo conferimento al servizio raccolta r.s.u.. In caso contrario, provvederà l'Amministrazione Comunale che si rivarrà per il recupero delle spese sulle cauzioni versate da ogni singolo partecipante.

**3.** Dovrà inoltre collocare un numero di contenitori idonei all'utilizzo da parte del pubblico.

#### **Art. 24 – Carovane di abitazione e automezzi.**

**1.** Le carovane di abitazioni e gli automezzi dei titolari delle attrazioni, indicati nella domanda di concessione, devono trovare collocazione in area che verrà individuata dall'Amministrazione Comunale.

**2.** Le date d'ingresso e di uscita dei mezzi di cui sopra sono stabiliti di anno in anno dall'Amministrazione Comunale.

**3.** Le carovane adibite ad abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa, nel rispetto delle vigenti norme d'igiene. Il suolo circostante deve essere costantemente pulito.

4. Nell'area dove sostano le carovane deve essere collocato un sufficiente numero di contenitori per rifiuti.

**5. L'area dovrà essere sgomberata entro 48 ore dalla fine del periodo previsto per il Parco divertimento, pena l'esclusione per la manifestazione successiva.**

### **TITOLO III - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI**

#### **Art. 25 - Deposito cauzionale**

1. Gli assegnatari, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di occupazione, a pena di decadenza della concessione o rigetto della domanda, dovranno produrre una garanzia nella forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, o di deposito cauzionale. La garanzia dovrà essere fornita dei seguenti requisiti (cumulativi):

Nel caso di inadempienze dell'Assegnatario, o danni arrecati al bene pubblico, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, senza opponibilità del beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del Codice Civile);

**La cauzione potrà essere escussa, entro n. 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta scritta del Comune.**

L'Assegnatario dovrà reintegrare la cauzione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del rapporto, valersi in tutto o in parte di essa.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata della concessione.

**2. Il deposito cauzionale è determinato per un importo di € 600,00**, a tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio pubblico o trattenuta a conguaglio di ulteriori oneri dovuti.

3. Tale garanzia dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale, da tutti i rischi derivanti da danneggiamento di impianti ed opere di proprietà dell'Ente, conseguenti all'utilizzo dell'area assegnata, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alle cordolature, alle eventuali recinzioni dell'area, agli impianti elettrici ed idrici (sia in soprassuolo che in sottosuolo), alle alberature e quant'altro.

**4. Il documento originale attestante una delle forme di garanzie previste al comma 1, dovrà essere prodotto all'Ufficio Polizia Municipale, che rilascia la concessione di suolo pubblico.**

**5. Contestualmente all'assegnazione dell'area nel luogo della manifestazione, sarà redatto, in duplice copia e in contraddittorio, un verbale di presa consegna nel quale dovranno essere riportati eventuali rilievi e/o prescrizioni. Alla scadenza del periodo di occupazione sarà esperito un nuovo controllo, a seguito del quale, se con esito favorevole, sarà restituita la polizza prestata a garanzia e/o la somma depositata.**

6. Nell'eventualità che in detta sede, vengano accertati danni al patrimonio pubblico o al decoro cittadino, anche a seguito della mancata pulizia dell'area, e l'interessato non abbia provveduto direttamente al relativo risarcimento o al ripristino dei luoghi, nonché non abbia provveduto al pagamento dei canoni e delle tariffe dovute, l'ufficio che ha rilasciato la concessione di suolo pubblico, procederà come segue:

- a. riscossione della polizza fideiussoria e/o assicurativa per l'intero importo o per somme inferiori, commisurate all'entità del danno prodotto, senza preventiva escussione del concessionario debitore, salvo richiesta di ulteriore somma qualora il danno superi l'importo garantito;
- b. confisca del deposito cauzionale con richiesta di ulteriore somma, qualora il danno superi l'importo depositato.

7. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

#### **Art. 26 – Canone Unico Patrimoniale – ICP- contributo servizi.**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per l'occupazione di suolo pubblico e dei rifiuti, entro i termini e le modalità stabiliti dal relativo regolamento comunale.
2. L'esibizione dell'attestazione comprovante il pagamento del canone di cui al comma precedente è condizione per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Il mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti comporta il rigetto della domanda di partecipazione.
4. L'insolvenza relativa ai tributi comunali riguardante gli anni precedenti è clausola di esclusione dall'assegnazione dell'area, sino a regolarizzazione del pagamento degli stessi.
5. Per ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo di affissione manifesti, posizionamento di cartelloni, o per mezzo di emissioni sonore, oltre essere preventivamente autorizzata dai competenti Uffici ai quali gli interessati devono presentare apposita istanza, deve essere corrisposta la relativa Imposta (ICP).
6. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un contributo servizi commisurato alle prestazioni fornite dal Comune agli stessi operatori, quali vigilanza, segnaletica, servizi igienico-sanitari, pubblicitari, spese postali, il cui importo viene definito di anno in anno dalla Giunta Comunale.
7. L'insolvenza relativa ai contributi sopraindicati è clausola di esclusione dall'assegnazione dell'area.

#### **TITOLO IV - DISCIPLINA ATTIVITA "TRENINO TURISTICO" ESERCITATA SU ITINERARIO CITTADINO**

##### **Art. 27 - Definizione dell'attività "Trenino turistico" su itinerario cittadino.**

1. E' considerata attività dello spettacolo viaggiante *"trenino lillipuziano a percorso libero"*, su itinerario cittadino, quella compresa nell'elenco delle attività spettacolari,
2. attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, approvato con decreto ministeriale, dove viene descritta come: *trattasi di locomotiva in miniatura con motore, munita di ruote pneumatiche, trainante dei vagoncini con percorso libero. La motrice è guidata dal personale dell'attrazione.*
3. Lo scopo dell'attrazione è quello di permettere agli avventori di effettuare un giro turistico, senza sosta, su di un itinerario cittadino predeterminato, per poter ammirare, in un tempo relativamente breve, strade ed angoli caratteristici del Comune di Ceriale a bordo di un veicolo che riproduce un vecchio trenino a vapore.
4. Tale attività, per sua natura (forma, colori, velocità ridotta), non può assolutamente essere considerata servizio alternativo, assimilabile o concorrenziale con il servizio pubblico di trasporto persone, L.R. 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).

##### **Art. 28 - Modalità organizzative.**

1. **Nel centro abitato del Comune di Ceriale, su percorso predeterminato dall'Ufficio Polizia Municipale, per il periodo stabilito con Delibera di Giunta Comunale, di ogni anno,** sarà consentito l'esercizio di una sola attrazione di spettacolo viaggiante denominato "Trenino turistico".
2. Non sarà consentito l'esercizio di altra attrazione di spettacolo viaggiante denominato "Trenino turistico".
3. **Il veicolo di cui all'art. 47 del D.L.vo 30/04/1992, n.285, ed al successivo art. 72, così come modificato dal D.L. 27/06/ 2003, n. 151, convertito in Legge il 1° agosto 2003, n° 214, dovrà essere immatricolato ai sensi del vigente Codice della Strada e dovrà rispettare le prescrizioni tutte di cui al D.M. Ministero Infrastrutture e dei trasporti n. 55 del 15 Marzo 2007 e s.m.i.**
4. La lunghezza complessiva dell'attrazione, per motivi di viabilità, non potrà superare mt. mt 19 (metri diciannove);
5. L'attrazione dovrà essere sempre posta e tenuta in esercizio in condizione di piena funzionalità, efficienza, sicurezza e decoro, munita di tutte le omologazioni e certificazioni previste dalle norme vigenti.

6. Detta attrazione dovrà armonizzarsi perfettamente dal punto di vista estetico - ambientale, con le bellezze architettoniche ed ambientali del Comune.

7. La partenza e l'arrivo del trenino turistico, unitamente al percorso così come individuato con le sopra indicate modalità, saranno tassativamente quelli indicati in concessione e non saranno consentite altre fermate o soste lungo il percorso finalizzate alla salita o discesa degli avventori.

**Art. 29- Assegnazione dell'attività.**

1. L'attività di spettacolo viaggiante denominata "Trenino turistico" sul territorio del Comune di Ceriale è assegnata sulla base di quanto disposto dai successivi articoli.

2. In caso di più domande concorrenti, pervenute inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno, si procederà mediante la formazione di una graduatoria sulla base dei criteri riportati nel presente regolamento.

**Art. 30 - Requisiti per la partecipazione.**

Per la partecipazione all'assegnazione, il richiedente dovrà essere in possesso, alla data della domanda, dei seguenti requisiti:

a. titolarità della Licenza per l'esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, cui all'art. 69 T.U.L.P.S., valida per esercitare con un trenino lillipuziano a percorso libero, in corso di validità;

b. possesso dei requisiti morali previsti cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;

c. assenza di cause di impedimento, ai sensi dell'art. 10 della Legge 1.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);

d. iscrizione al Registro Imprese.

**Art. 31 - Domanda di partecipazione.**

1. La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Ceriale, in busta chiusa, sulla quale sia riportata la dicitura "Contiene domanda per la concessione percorso trenino turistico", perentoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La busta dovrà contenere i seguenti documenti:

a. le generalità complete del richiedente (Cognome e Nome, Luogo e data di nascita, Residenza) oppure, in caso di Società, la denominazione, la sede e le generalità del legale rappresentante;

b. il codice fiscale o la partita IVA;

c. gli elementi identificativi e le caratteristiche del trenino di cui all'art.47 del D.L.vo 30/04/1992,n.285,ed al successivo art.72, così come modificato dal D.L. 27/06/2003, n°151, convertito in Legge il 1° agosto 2003,n. 214,come da carta di circolazione ed omologazione;

d. gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese o alla Camera di Commercio competente per territorio, con indicazione dell'oggetto sociale compatibile con lo svolgimento della presente attività;

e. la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;

f. la dichiarazione dell'assenza di cause di impedimento ai sensi dell'art.10 della Legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni;

g. l'impegno ad accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso e rispettare le norme del Regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante e quant'altro fosse disposto, nei limiti della Legge, dall'Amministrazione Comunale, nonché di accettare il percorso predeterminato con delibera di G.C.;

h. la dichiarazione di disponibilità dell'attrazione da impiegare, con specificazione della natura del relativo titolo;

Nella domanda di partecipazione il richiedente potrà altresì dichiarare la propria disponibilità alla corresponsione al comune di Ceriale di un contributo annuale per il miglioramento della sicurezza stradale

3. Tutte le dichiarazioni saranno rese nella forma dell'autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. copia conforme all'originale della licenza annuale per l'esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante valida per l'attrazione "Trenino lillipuziano";
  - b. materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi utili per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'attrazione;
  - c. ogni altro atto o documento utile al fine di comprovare i titoli di preferenza dichiarati;
  - d. generalità dei conducenti e gli estremi dei titoli di abilitazione (Patente D - E).
  - e. fotocopia del documento di identità, in corso di validità.
5. Le domande incomplete potranno essere integrate a richiesta dell'ufficio entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione.
6. Le domande presentate in anticipo rispetto al termine del primo gennaio o successive al 31 gennaio saranno ritenute nulle e pertanto rigettate.
7. Sono causa di inammissibilità e quindi, di esclusione dalla selezione:
- a. la presentazione della domanda fuori dai termini indicati;
  - b. l'accertata mancanza dei requisiti obbligatori.

**Art. 32 – Selezione dei partecipanti - Criteri.**

1. Nel caso di più domande concorrenti la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 13, sarà chiamata alla formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- a. in base all' articolo 14 presente regolamento;
  - b. utilizzo di propulsori a bassa emissione di CO2:
    - propulsore elettrico: punti 10;
    - propulsore ibrido: punti 5;
    - propulsore a combustione: punti 0.
  - c. conoscenza di lingue straniere da parte del personale impiegato, che avrà rapporti con l'utenza. Per ogni lingua straniera dimostrata con attestati rilasciati da istituti legalmente riconosciuti per corsi di durata non inferiore a 20 giorni: punti 1 per ogni attestato fino ad un massimo di punti 3 (tre);
  - d. offerta gratuita agli utenti di gadgets promozionali di Ceriale (brochure, etc.)
  - e. concessione in favore del Comune di Ceriale di spazi pubblicitari, sul mezzo, al fine di promuovere proprie manifestazioni e/o iniziative: punti 15 (quindici);
2. A parità di punteggio si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

**Art. 33 - Concessione dell'attività.**

1. Il primo classificato dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, la seguente ulteriore documentazione:
- a. copia della Carta di circolazione, con relativa omologazione del veicolo in possesso del richiedente o di cui lo stesso ne abbia la disponibilità, da impiegare per l'attrazione di cui al presente Regolamento;
  - b. copia conforme dell'avvenuta revisione del veicolo;
  - c. dichiarazione circa il numero ed il tipo di estintori in dotazione, ove prescritti;
  - d. copia della polizza assicurativa R.C. stipulata per il trenino;
  - e. copia dei titoli di abilitazione professionale del personale addetto alla guida;
  - f. autocertificazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. 8.8.1994 n. 490 e del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, di data non anteriore a sei mesi, in alternativa autocertificazione;
  - g. ulteriori documenti richiesti dall'ufficio competente.
2. La mancata integrazione di cui sopra, comporterà la decadenza della concessione e la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.
3. La concessione indicherà il percorso cittadino nell'ambito del centro abitato per la quale è valida, i dati dell'operatore, il periodo e l'orario dell'attività, il punto di fermata per la salita e discesa degli avventori.
4. La concessione è strettamente personale e non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni previste dalle norme vigenti. In particolare, la concessione è subordinata al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/92), della sicurezza, di prevenzione incendi ed igienicosanitarie.
5. Oltre alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, la concessione può essere subordinata all'osservanza delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenga impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

6. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività, fatti salvi dimostrabili casi di impossibilità o di urgenza.

**Art. 34 - Durata della concessione e relativi oneri.**

1. All'assegnatario sarà rilasciata una concessione a carattere annuale.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere la tassa per l'occupazione di suolo pubblico in base alla tariffa, entro i termini e le modalità stabiliti dal relativo regolamento comunale.
3. L'esibizione dell'attestazione comprovante il pagamento della tassa di cui al comma precedente è condizione per il rilascio della concessione.
4. Il mancato pagamento della tassa entro i termini stabiliti comporta il rigetto della domanda di partecipazione.
5. Qualora assoggettabile è inoltre dovuto il pagamento della tassa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti giornaliera secondo le modalità e tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione.
6. L'insolvenza relativa ai tributi comunali (CUP – TARI ) riguardante gli anni precedenti costituisce clausola di inammissibilità della domanda per gli anni successivi, sino a regolarizzazione del pagamento degli stessi.
7. Per ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo di affissione manifesti, posizionamento di cartelloni, o per mezzo di emissioni sonore, oltre essere preventivamente autorizzata dai competenti Uffici ai quali gli interessati devono presentare apposita istanza, deve essere corrisposta la relativa Imposta (ICP).
8. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un contributo servizi commisurato alle prestazioni fornite dal Comune agli stessi operatori, quali vigilanza, segnaletica, servizi igienico-sanitari, pubblicitari, spese postali ecc., il cui importo viene definito di anno in anno dalla Giunta Comunale.
9. L'insolvenza relativa al contributo di cui al precedente comma 7 costituisce clausola di inammissibilità della domanda per gli anni successivi, sino a regolarizzazione del pagamento degli stessi.

**Art. 35 - Divieto di sub-concessione.**

1. E' vietata ogni forma di sub-concessione anche di fatto. La violazione comporta l'immediata revoca della concessione.

**Art. 36 - Rappresentanza.**

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente. Lo stesso può farsi temporaneamente sostituire, per comprovati motivi, da un preposto con regolare delega che abbia compiuto i 18 anni di età, da un componente del proprio nucleo familiare o dipendente regolarmente assunto, che dovranno comunque possedere i requisiti tecnico-professionali, dandone preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.
2. Per le società regolarmente e legalmente costituite, intestatarie della licenza comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto o da dipendente regolarmente assunto, che dovrà possedere i requisiti tecnico-professionali.

**Art. 37 - Obblighi del concessionario.**

1. Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale.
2. Il concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, per la responsabilità civile.
3. Annualmente, ed entro la relativa scadenza, l'attrazione dovrà essere sottoposta a collaudo, da parte di tecnico abilitato, che accerti il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, anche per la parte

elettrica, prevenendo ed individuando eventuali guasti o malfunzionamenti dovuti all'usura o alla non corretta manutenzione; il relativo certificato deve essere trasmesso al Comune.

**4.** La guida del trenino potrà essere affidata esclusivamente a personale dipendente maggiorenne, esperto e qualificato, il cui nominativo deve essere comunicato al Comune, unitamente agli estremi dei titoli abilitanti alla guida.

**5.** I dispositivi di sicurezza dovranno essere tenuti sempre in condizioni di piena efficienza.

**6.** Il concessionario dovrà provvedere a collocare e mantenere efficienti gli eventuali segnali prescritti dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

**7.** E' vietato l'impiego di generatori di corrente e amplificatori sonori, se non per illustrare il percorso cittadino effettuato dal trenino.

**8.** Il concessionario è responsabile della custodia delle attrezzature, sia durante gli orari di funzionamento, che in quelli di chiusura.

**9. Il funzionamento del trenino dovrà essere garantito per almeno quattro giorni a settimana, nel periodo definito nella Delibera di Giunta comunale, negli orari di apertura degli esercizi commerciali, fatta salva l'inattività forzata dovuta alle condizioni meteorologiche.**

**10.** Prima di iniziare l'attività, il concessionario dovrà comunicare al Comune, che potrà apportare modificazioni, gli orari giornalieri nonché i giorni di funzionamento del trenino.

**Dovranno essere comunicate le tariffe applicate al pubblico.**

**11. E' fatto obbligo di esporre al punto di partenza, le tariffe applicate per ogni singolo tragitto.**

**12.** Lo stesso concessionario è tenuto a mantenere in condizioni di perfetta pulizia e decoro la biglietteria tenendo anche a disposizione almeno un cestino portarifiuti. Dovrà inoltre tenere a disposizione un estintore e una cassetta di pronto soccorso.

**13.** Il trenino e tutte le strutture complementari dovranno essere tenute sempre in condizioni di perfetta efficienza, decoro e pulizia.

#### **Art. 38 – Cauzione.**

**1.** Per il rilascio della concessione dovrà essere versata, una cauzione pari a **€ 600,00 (seicento/00)**, con validità fino alla cessazione della stessa concessione.

**2.** Tale cauzione sarà a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi del concessionario, del risarcimento di danni, nonché delle spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a causa di condotta negligente da parte del concessionario.

**3.** Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

#### **Art. 39 - Cause di decadenza e revoca.**

**1.** La concessione s'intenderà decaduta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

**a.** perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S.;

**b.** revoca della licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza;

**c.** mancata attivazione di esercizio per n. 5 (cinque) giorni, anche non consecutivi, nell'arco della concessione annuale, fatte salve le assenze dovute a motivi di salute o altre motivazioni purché adeguatamente documentate;

**d.** accertata titolarità di altra concessione per esercire attrazioni dello spettacolo viaggiante in altri Comuni;

**e.** mancato o tardivo versamento dell'importo dovuto.

**f. la mancata attivazione del trenino senza giustificato motivo, entro il settimo giorno dalla prima assenza, comporterà la mancata possibilità di partecipare alla selezione per l'anno successivo, nonché la decadenza dell'autorizzazione nell'anno in corso;**

**2.** L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione con atto motivato, per i seguenti motivi:

**a.** violazione degli obblighi di cui al precedente articolo;

**b.** accertamento di danni alle proprietà comunali;

c. gravi o reiterate violazioni al C.d. S.;

d. gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza;

3. Salvo che ricorrano ragioni di urgenza, della revoca è dato, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, un preavviso di almeno 30 giorni.

#### **Art. 40 – Percorso.**

**1. Il percorso sarà quello approvato con provvedimento del Comando di Polizia Municipale.** Il responsabile del servizio competente potrà disporre in qualunque momento la temporanea sospensione dell'esercizio del trenino, nonché la modifica degli orari e/o del percorso, solo per incompatibilità con altre iniziative o altri comprovati motivi di interesse pubblico, con preavviso al titolare dell'attività di almeno 24 (ventiquattro) ore.

#### **Art. 41 - Sanzioni e penali - Trenino Turistico**

**1.** L'accertamento formale delle violazioni regolamentari è di competenza esclusiva del Comando Polizia Municipale che inoltrerà rapporto scritto al Responsabile del competente Servizio, per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.

**2.** Sono sanzionate come violazioni al presente regolamento le seguenti fattispecie:

**a.** modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione, non preventivamente autorizzate:

- sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00, con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino al corretto ripristino della stessa;

**b.** mancata ottemperanza a disposizioni impartite dal Responsabile competente entro lo stesso giorno della disposizione:

- sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Nel caso di recidiva nel corso dell'anno solare, oltre la sanzione pecuniaria, si applica una penale di ulteriori 2 punti con sospensione dell'attività da uno a trenta giorni;

**c.** mancata ottemperanza a provvedimenti di chiusura dell'attrazione o di sospensione dell'attività della stessa emanati dal Responsabile competente:

- sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della chiusura coattiva dell'attrazione;

**d.** conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o da successive comunicazioni:

- sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione da uno a trenta giorni; un'eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata con revoca dell'autorizzazione;

**e.** inosservanza dell'orario di esercizio:

- sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 1 a 5 giorni; un'eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata, con la sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attrazione da 5 a 20 giorni;

**f.** utilizzazione di personale coadiutore diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o da successive comunicazioni:

- sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione da 1 a 5 giorni;

**g.** mancato rispetto del percorso concesso, se non preventivamente autorizzato dal responsabile competente:

- sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00; un'eventuale recidiva sarà sanzionata con la sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 5 a 20 giorni;

**h.** mancato pagamento degli ulteriori oneri nel termine previsto:

sospensione dell'attività per un periodo disposto dal responsabile, oltre il quale il mancato pagamento comporterà la revoca della concessione.

**3.** Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza, la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90.

**4.** Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti sanzionatori comportanti l'immediata sospensione dell'attività dell'attrazione o la revoca della concessione. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge, le summenzionate sanzioni per violazioni

regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge

## **TITOLO V- SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 42 – Sanzioni.**

1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento, a qualsiasi altro titolo commesse, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 75,00 a €uro 500,00, con le procedure previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, oltre alle eventuali sanzioni accessorie o provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso regolamento (revoca della concessione, incameramento parziale o totale della cauzione, esclusione dalla concessione,

2. Per reiterate violazioni, l'Amministrazione Comunale, nella persona del Responsabile competente, potrà anche disporre la sospensione temporanea dell'attrazione fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni e, nel caso di gravi violazioni potrà disporre la revoca immediata della concessione e l'impossibilità ad essere ammesso per un periodo massimo di due anni. Il provvedimento di revoca della concessione comporta l'annullamento dell'anzianità di presenza precedentemente maturata.

3. Restano salve le sanzioni amministrative previste da leggi speciali nonché l'attivazione di procedimenti penali.

### **Art. 43– Controversie.**

1. Tutte le controversie inerenti il presente regolamento saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale. Il foro competente è quello di Savona.

### **Art. 44 – Rinvio e abrogazione di norme precedenti.**

1. la concessione delle aree viene effettuata sulla base dell'effettiva disponibilità delle stesse in rapporto all'ingombro delle attrazioni e dei criteri di priorità sotto elencati, qualora più soggetti chiedano di esercitare l'attività di Spettacolo Viaggiante per lo stesso periodo e nella stessa area:

a. numero dei giorni per i quali è stata ottenuta la concessione dell'area oggetto della richiesta per l'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante con la stessa attrazione negli ultimi tre anni;

b. anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti lo Spettacolo Viaggiante desunta dalle date di rilascio della licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza o sede;

c. data anteriore di presentazione dell'istanza di concessione e autorizzazione;

d. (a parità delle condizioni di cui sopra) – sorteggio;

2. Formata la graduatoria per il primo anno di applicazione del regolamento con le modalità di cui al presente articolo, per gli anni successivi sono applicati i criteri come da Regolamento.

3. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

4. Le norme regolamentari comunali riferite alla materia degli spettacoli viaggianti, già disciplinate dal regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche per i circhi e lo spettacolo viaggiante ed ogni altra norma comunale in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

### **Art. 45 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività dell'atto di approvazione da parte del Consiglio comunale ed a seguito pubblicazione nelle forme previste.